

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE ED IL RISPETTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA
PUBBLICATO SUL SITO DEL COMUNE CHE QUI PUBBLICHIAMO UN ESTRATTO

COMUNE DI CASATISMA

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

*Approvato con deliberazione del C.C. n° 25 del 29/12/2012
Modificato con deliberazione del C.C. n° 21 del 29/04/2016*

Titolo V

CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 37 – Circolazione di animali

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dal Regolamento Comunale per la tutela degli Animali, non è permesso far transitare nel territorio comunale mandrie, greggi e gruppi d'animali, anche se ammaestrati, senza preventiva comunicazione ed esplicita autorizzazione da parte della polizia locale.
2. Gli animali pericolosi, anche se ammaestrati o non domestici, non potranno essere introdotti nel territorio comunale, se non mediante quelle precauzioni con le quali sia impedita la fuga e ogni pericolo di danno alle persone.
3. È vietata, per le vie cittadine, la circolazione per esposizione o mostra d'animali pericolosi non rinchiusi nelle apposite gabbie.
4. E' vietato il pascolo degli ovini e dei caprini nelle aree pubbliche del territorio comunale.
5. È vietata l'equitazione nel centro abitato e sulle strade di primaria viabilità.
6. È vietato lasciare vagare ed abbandonare qualsiasi specie d'animali sulle aree pubbliche.
7. I detentori d'animali devono evitare che questi rechino disturbo e danno alle persone ed alle cose.
8. La violazione dei precetti di cui al comma 4. del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).
9. La violazione dei rimanenti precetti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 39 – Custodia dei cani e degli animali

1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 105, 109, 110, 111, 113, 115, 116 e 122 della L.R. n. 33/2009 Testo Unico delle Leggi Regionali in Materia di Sanità, **chiunque detiene o possiede a qualsiasi titolo un animale è responsabile della sua custodia e dovrà vigilare, in ogni circostanza, su di esso.**
2. I cani a custodia d'abitazioni, fabbricati o giardini dovranno essere opportunamente segnalati con cartelli ben visibili collocati al limite della proprietà ed essere tenuti in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via.
3. All'interno delle proprietà, i cani di grossa taglia e di natura violenta devono essere custoditi in modo che non possano recare danno alle persone.
4. **Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno inoltre essere sempre tenuti e accuditi in modo da non causare molestie,** comprese la caduta d'escrementi, peli o altro sui balconi e ambienti sottostanti, negli spazi d'uso comune o sul suolo pubblico.
5. Il proprietario di animali dovrà rispettare i cartelli "E' vietato introdurre animali" o simili ovunque siano apposti (strade, negozi, locali pubblici, giardini, ecc.). Il divieto non si applica ai non vedenti accompagnati da cani guida e i cani di cui all'art.41 comma 2 lettera c).
6. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 41 – Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 110, 111 e 122 della L.R. n. 33/2009 Testo Unico delle Leggi Regionali in Materia di Sanità:
 - a. i cani non possono circolare liberamente fuori dall'abitazione del proprietario o detentore se non accompagnati al guinzaglio che non deve avere misura superiore a mt. 1.50, fatte salve le arre individuate, ed all'uopo segnalate, dal Comune.
 - b. Il proprietario o detentore del cane deve portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta degli operatori delle Forze dell'Ordine o della Polizia Locale.
 - c. Il proprietario od il detentore deve sempre affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente e deve assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
2. Possono essere tenuti senza guinzaglio:
 - a. i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni;
 - b. i cani da pastore quando accompagnano il gregge o lo vigilano;
 - c. i cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 50,00).

Art. 42 – Imbrattamento causato da animali

1. I proprietari d'animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sul luogo pubblico o aperto al pubblico.
 2. È fatto obbligo, per coloro che conducono animali su suolo pubblico, di tenere idonei strumenti per il pronto recupero dei loro escrementi e di usarli all'occorrenza.
 3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.
 4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).
- Art. 43 – Divieti**

1. È vietato domare, tosare, ferrare, foraggiare e lavare animali o gabbie di custodia sul suolo pubblico o aperto al pubblico. E' vietato dare da mangiare ai gatti selvatici.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 100,00).
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 44 – Norme di rinvio

1. Per i casi sospetti di rabbia od altre malattie si applicano le norme in vigore e relative ai servizi veterinari dell'A.S.L.
2. Per la prevenzione del randagismo si applicano le norme di legge previste in materia.

L'AMMINISTRAZIONE

